

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3080

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 settembre 2007 (v. stampato Senato n. 1601)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FIORONI)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MUSSI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 settembre 2007*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 247.145 per l'anno 2007, di euro 219.845 per l'anno 2008 e di euro 281.105 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO**tra il Governo della Repubblica Italiana e
il Governo della Federazione Russa sugli
studi della lingua italiana nella
Federazione Russa e della lingua russa
nella Repubblica Italiana**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati “le Parti”,

riferendosi all’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa di collaborazione nel campo della cultura e dell’istruzione, firmato il 10 febbraio 1998 a Roma,

tenendo conto delle antiche tradizioni storiche della collaborazione culturale esistenti tra l’Italia e la Russia,

con la volontà di rafforzare e sviluppare ulteriormente i legami culturali e scientifici bilaterali, la reciproca comprensione ed i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi ed i due popoli,

esprimendo il desiderio dell’ulteriore allargamento della cooperazione nel campo dell’istruzione e della cultura,

considerando che l’approfondimento delle conoscenze delle lingue e delle culture italiana e russa nelle scuole dei due Paesi, contribuirà all’allargamento della collaborazione e della comprensione reciproca tra i popoli della Repubblica Italiana e della Federazione Russa,

esprimendo l’intenzione di estendere, anche a livello universitario, il presente quadro di collaborazione per lo sviluppo delle conoscenze delle lingue italiana e russa,

esprimendo, altresì, l'auspicio di estendere analogo quadro di collaborazione a tutte le Istituzioni ed Enti interessati,

condividendo insieme agli altri partner europei la convinzione del fatto che la conoscenza di almeno due lingue straniere in Europa è uno dei fattori chiave per l'istruzione, per il collocamento al lavoro e per lo sviluppo della personalità,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti favoriranno gli studi e l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura italiane presso le istituzioni di istruzione secondaria in Russia e della lingua, della letteratura e della cultura russe presso gli istituti di istruzione secondaria in Italia.

Articolo 2

Nell'ambito delle loro disponibilità le Parti favoriranno l'incremento della qualità dell'insegnamento della lingua italiana in Russia e della lingua russa in Italia e l'aumento del numero degli studenti di queste lingue, considerando anche le scelte dei genitori e degli studenti.

Per il raggiungimento di questi scopi le Parti effettueranno sulla base di reciprocità:

- gli scambi annuali di specialisti qualificati per tenere conferenze e lezioni pratiche sulla lingua e letteratura italiana negli istituti di istruzione secondaria russi e sulla lingua e letteratura russa negli istituti di istruzione secondaria italiani;

- la cooperazione nel campo delle metodologie dell'insegnamento della lingua italiana in Russia e della lingua russa in Italia;
- gli scambi di documentazione pedagogica, di libri scolastici, di informazioni bibliografiche e di altri materiali;
- gli scambi di esperienze e di informazioni nel campo delle moderne tecnologie di insegnamento delle lingue straniere;
- gli scambi di studenti che studiano rispettivamente la lingua italiana o la lingua russa, per il perfezionamento della loro preparazione;
- gli scambi di insegnanti di lingue e di letterature italiana e russa per l'aggiornamento professionale e per lo sviluppo delle ricerche scientifiche;
- la collaborazione per l'organizzazione di corsi linguistici estivi per i docenti delle lingue del Paese partner nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa.

Articolo 3

Le parti favoriranno l'attivazione e lo sviluppo dei legami di partnership diretti, inclusi gli scambi tra gli istituti scolastici secondari della Repubblica Italiana e della Federazione Russa dove si studiano le lingue, le letterature e le culture dei Paesi delle Parti.

Articolo 4

Le Parti nell'ambito delle loro possibilità favoriranno l'organizzazione e lo svolgimento di olimpiadi e di concorsi per la migliore conoscenza delle lingue, delle letterature e delle culture italiana e russa,

nonché gli incontri tra studenti delle lingue, letterature e culture italiana e russa.

Articolo 5

Le Parti definiranno le modalità di collaborazione per la redazione di adeguato materiale didattico per l'insegnamento delle lingue e letterature italiana e russa per i diversi livelli e indirizzi di insegnamento.

Articolo 6

Le Parti costituiranno un Gruppo di Lavoro congiunto il quale definirà, nell'ambito di protocolli concordati, le condizioni per la realizzazione di quanto indicato nei precedenti articoli del presente Accordo.

Articolo 7

Il presente Accordo non esclude altre forme di collaborazione ai fini dello sviluppo degli studi e dell'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura italiana in Russia e della lingua, della letteratura e della cultura russa in Italia, da concordare tra le Parti.

Articolo 8

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicato il completamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Il presente Accordo resterà in vigore per cinque anni e potrà essere rinnovato tacitamente per identici periodi, salvo denuncia di una delle Parti da notificarsi per via diplomatica almeno sei mesi prima della sua scadenza. La denuncia, così notificata, produrrà i suoi effetti trascorsi sei mesi dalla relativa notifica.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il giorno 5 del mese di novembre 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti parimenti fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Luca Cordero

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIPARTIMENTO GENERALE
DIPLOMATICO

[Signature]



PER IL GOVERNO DELLA
FEDERAZIONE RUSSA

[Signature]

